
SANZIONI

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario

Come va calcolata la sanzione amministrativa a fronte della pluralità delle violazioni?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni trasporto di ogni singola tipologia di rifiuto, deve essere accompagnato da un formulario, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé , caratterizzata da uno specifico mezzo di trasporto , soggetto trasportatore e destinatario.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.